



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 10 del 21-04-2026

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOSPIRO E IL COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI SOSPIRO. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventisei, addì ventuno del mese di aprile alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare del palazzo Comunale, sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Maurizio Morandi il Consiglio Comunale.

| N. | Cognome e Nome | P | A |
|----------------------|------------------------|----------|---|
| 1. | Morandi Maurizio | Presente | |
| 2. | Maglia Dario | Presente | |
| 3. | Rezzi Marco | Presente | |
| 4. | Tamagni Simonetta | Presente | |
| 5. | Bodini Michela | Presente | |
| 6. | Ponzoni Pierfausta | Assente | |
| 7. | Ponzoni Gianpietro | Presente | |
| 8. | Ruffini Pietro Edoardo | Presente | |
| 9. | Genzini Silvia | Presente | |
| 10. | Dimone Fabrizio | Assente | |
| 11. | Madurini Roberto | Presente | |
| Presenti 9 Assenti 2 | | | |

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Fabio Malvassori

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOSPIRO E IL COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI SOSPIRO. APPROVAZIONE

E' presente l'Assessore esterno Basile Sara.

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Tamagni e Rezzi per la maggioranza, e Genzini per la minoranza.

Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno ed all'approvazione del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 3, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 1/2018 prevede che i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni, fanno parte del servizio Nazionale di Protezione Civile;
- che l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 1/2018 prevede che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative o con altri soggetti pubblici;

RICHIAMATO l'art 12 del D. Lgs. 1/2018 *“Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile”* e in particolare i seguenti commi 1 e 2:

“1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.”

2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'[articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#), assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:

- a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali;*
- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;*
- c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;*
- d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;*
- e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di*

cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale;

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.”;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 7 della Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27 “Funzioni, compiti operativi e attività gestionali dei comuni singoli o associati” e in particolare i seguenti commi 1, 2 e 3:

“1. Nell'ambito del territorio di rispettiva competenza spetta ai comuni l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 12 del Codice.

2. I comuni, in forma singola o associata, in conformità all'articolo 12 del Codice e nel rispetto degli indirizzi nazionali, ove previsti, provvedono:

a) all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalle direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice e dagli appositi atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale;

b) alla redazione, approvazione, aggiornamento, revisione e attuazione, anche nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1, dei piani comunali di protezione civile;

c) all'espletamento di periodiche attività di verifica del coordinamento e della coerenza dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;

d) all'ordinamento dei propri uffici, mediante l'obbligatoria adozione di una struttura organizzativa idonea a garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di protezione civile e dotata di professionalità qualificate e specificamente formate ed aggiornate;

e) alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2;

f) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

g) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 2, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze in ambito comunale, in conformità al disposto del comma 7 del presente articolo e degli articoli 18 e 21;

h) alla vigilanza sulla predisposizione e sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, degli interventi urgenti, anche con riferimento all'accesso a finanziamenti e contributi previsti dalla normativa vigente per le opere di pronto intervento e somma urgenza;

i) alla predisposizione di misure idonee a favorire la costituzione, lo sviluppo e l'impiego, sul proprio territorio, del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 22, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

j) alla raccolta dei dati e alla compilazione delle schede di primo accertamento dei danni causati dall'evento calamitoso mediante apposito applicativo informatico, nonché all'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a

beni privati mobili e immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio, in conformità alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali.

3. I comuni possono supportare gli altri enti locali nell'esercizio delle rispettive funzioni di protezione civile e nella gestione degli eventi emergenziali, anche al fine di assicurare la continuità amministrativa.”;

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

CONSIDERATO che il Gruppo Comunale di Volontariato Organizzato di Protezione Civile di Sospiro risulta operativo, iscritto all'albo regionale di protezione civile e regolarmente iscritto nell'Elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Lombardia;

PRESO ATTO che il sopra citato gruppo fa parte della Colonna Mobile Provinciale e ha acquisito molta esperienza sia in campo operativo sia nell'ambito della diffusione della cultura della protezione civile;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 39 del 30.11.2022 con la quale è stata approvata la convenzione tra il Comune di Sospiro ed il Comune di Pieve San Giacomo disciplinate lo svolgimento delle attività del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile di Sospiro, per gli anni 2022/2023/2024;

DATO ATTO che la suddetta convenzione è ormai scaduta;

ATTESO che il Comune di Pieve San Giacomo, sprovvisto di un Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, ha chiesto al Comune di Sospiro affinché renda disponibile il proprio Gruppo, ad operare anche sul territorio del limitrofo Comune di Pieve San Giacomo;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Pieve San Giacomo intende continuare per una fattiva collaborazione con il Comune di Sospiro, procedendo in tal senso, all'adozione di una specifica convenzione che regoli l'organizzazione e lo svolgimento delle attività che il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Sospiro dovrà svolgere in emergenza sul territorio del Comune di Pieve San Giacomo, in linea con le finalità e gli scopi previsti dal proprio atto costitutivo;

VISTA la bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di Sospiro ed il Comune di Pieve San Giacomo per lo svolgimento di attività di protezione civile sul territorio comunale del Comune di Pieve San Giacomo da parte del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Sospiro, che allegata sub A) al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- che la convenzione, composta da n. 7 articoli, ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa e sino al 31 dicembre 2029;
- che il Comune di Pieve San Giacomo si impegna a corrispondere al Comune di Sospiro l'importo annuo forfettario di € 0,40 per abitante (con riferimento al numero degli abitanti al 31/12 dell'anno precedente);
- che per l'anno 2026 l'onere a carico del Comune di Pieve San Giacomo ammonta presuntivamente ad € 416,00;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegata bozza di convenzione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai nove consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE la bozza di convenzione tra il Comune di Sospiro ed il Comune di Pieve San Giacomo, disciplinante lo svolgimento delle attività del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Sospiro, nel limitrofo territorio comunale di Pieve San Giacomo, che allegata sub A) al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO:
 - che la convenzione, composta da n. 7 articoli, ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa e sino al 31 dicembre 2029;
 - che il Comune di Pieve San Giacomo si impegna a corrispondere al Comune di Sospiro l'importo annuo forfettario di € 0,40 per abitante (con riferimento al numero degli abitanti al 31/12 dell'anno precedente);
 - che per l'anno 2026 l'onere a carico del Comune di Pieve San Giacomo ammonta presuntivamente ad € 416,00;
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
5. DI DARE MANDATO ai Responsabili di Servizio all'esecuzione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai nove consiglieri presenti e votanti:

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4 T.U. del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 21-04-2026

Oggetto : **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOSPIRO E IL COMUNE DI
PIEVE SAN GIACOMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
CIVILE DI SOSPIRO. APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li 21-04-2026

Il Responsabile del Servizio
Tecnico
F.to Simona Donini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li 21-04-2026

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
F.to Sabrina Leni

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Maurizio Morandi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 24-04-2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabio Malvassori

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .24-04-2026 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 05-05-2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabio Malvassori
